

CCXXI.

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1913

Pre-idenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Omaggi — Congedo — Comunicazioni — Presentazione di disegni di legge e di relazioni — Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 949) — Parlano i senatori Astengo (pag. 10879) e Scialoja, relatore (pag. 10879) e il ministro guardasigilli (pag. 10890). — Parla il senatore De Blasio per fatto personale (pag. 10899) — Il senatore Rolandi-Ricci ritira il suo ordine del giorno (pag. 10899) — Chiusa la discussione generale, si rinvia alla successiva seduta la discussione dei capitoli del bilancio — Avvertenza del Presidente.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il ministro della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il Comitato per il monumento nazionale a Castelfidardo in onore del generale Enrico Cialdini e dei liberatori delle Marche e dell'Umbria: *Iscrizione-Ricordo dell'avvenuta inaugurazione del monumento, con firme autografe dei membri del Comitato.*

Il Direttore generale della Banca d'Italia: *Resoconto della adunanza generale ordinaria degli azionisti tenuta in Roma il giorno 29 marzo 1913.*

La Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro: *Rendiconto amministrativo e finanziario e bilancio consuntivo del 1911* approvato nella seduta del Consiglio superiore del 1° ottobre 1912.

Il comandante il Corpo di occupazione di Rodi: *Contributo monografico per lo studio politico ed economico dell'isola di Rodi.*

La Cassa di risparmio di Milano: *La Fratellanza agricola di Cavenago d'Adda. Rendiconto dell'esercizio 1912.*

Yacht Club veneziano: *Statuto. Programma sportivo, anno 1913.*

La Direzione del gruppo di Zara della Lega Nazionale: *Resoconto del XXI Congresso del gruppo di Zara della Lega nazionale, 26 gennaio 1913.*

Il sig. Giorgio Bompiani: *La direttissima Firenze-Bologna.*

Il signor Gaetano Limo: *Per la marina d'Italia. Conferenza.*

La Regia Università di Torino: *Annuario di quella Regia Università per l'anno accademico 1912-13.*

S. E. il senatore conte Greppi: *La dichiarazione di guerra alla Turchia nel 1828.*

L'onor. deputato Rava: *Nota alla pubblicazione « I pionieri italiani in Libia ».*

Il signor G. Degli Azzi: *Gli Umbri nelle assemblee della patria (1831-1849).*

L'onor. senatore Scillamà: *Sistema generale del possesso nel diritto civile moderno*, esposto in rapporto alla dottrina, alla storia, alla legislazione patria e comparata ed alla giurisprudenza.

La Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane in Palermo: *Resoconto dell'anno 1912.*

La Compagnia di assicurazione di Milano contro i danni degli incendi, sulla vita dell'uomo e per le rendite vitalizie: *Rendiconto delle operazioni dell'esercizio 1912 nelle due sezioni incendi e vita*, approvato nell'assemblea generale degli azionisti nella seduta del 1° maggio 1913.

La Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria »: *Resoconto delle operazioni dell'esercizio 1912.*

Il municipio di Torino: *Annuario del municipio di Torino, 1911-12, e Statistica demografica sanitaria e servizi dell'ufficio d'igiene.*

Il prof. Onofrio Mastropasqua: *Assedi e battaglie memorabili dai tempi più remoti al 476. dopo Cristo*, con brevi cenni critici di storia civile, navale, militare.

L'Associazione « Cesare Beccaria »: *Studi penitenziari, 1909-10.*

L'onor. senatore Mazzoni: *Il Narratore italiano*, ossia raccolta di aneddoti, tratti storici e novelle scelte, tolte da autori moderni, cui si è aggiunto uno squarcio interessante di *Ettore Fieramosca* di d'Azeglio e la storia della *Monaca di Monza* di Manzoni e Rosini di L. Sforzosi.

La Regia Accademia di agricoltura di Torino: *Annali*, vol. LV, 1912.

La Regia Accademia delle scienze di Torino: *Atti di quella Regia Accademia*, vol. XLVIII, disp. 4 a 10.

L'onor. senatore Dallolio: *Angelo Mariani e le direzioni del Liceo musicale di Bologna.*

La Società per gli studi della malaria:

1° *Atti di quella Società*, vol. XIII;

2° *La malaria in Italia durante il 1911. Ricerche epidemiologiche e profilattiche. Relazione di A. Celli.*

La Banca popolare di Bologna: *Note sulle operazioni di credito agrario*, compiute a tutto il 31 dicembre 1912.

La Regia Università degli studi di Roma: *Annuario di quella Regia Università per l'anno scolastico 1912-13.*

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente telegramma pervenuto alla Presidenza del Senato da parte del sindaco di Faenza:

« Presidente Senato - Roma.

« Rappresentanza municipale e cittadini Faenza sentitamente ringraziano Senato del Regno per sue condoglianze perdita illustre benemerito compianto concittadino conte Tommaso Gessi senatore. Ossequi.

Sindaco: MACANGI ».

Congedo.

PRESIDENTE. L'on. senatore di Brazzà domanda un congedo di venti giorni, per ragioni di salute.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Presentazione di un disegno di legge.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Provvedimenti a favore della marina libera ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli uffici per il necessario esame.

Seguito della discussione del disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 ». (N. 949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1913-914 ».

Sempre nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'on. senatore Astengo.

ASTENGO. Poche parole, come è mia abitudine. Ho sentito dire che al Ministero di grazia e giustizia si provvede, anche ora, alle cattedre vacanti di notaio e ai cambiamenti di residenza fra notai, mentre sta per entrare in esecuzione la nuova legge notarile, già pubblicata, la quale andrà in vigore, com'è noto, col 1° del prossimo luglio.

Come relatore di quella legge e come presidente della Commissione nominata dall'onorevole Guardasigilli per la compilazione del relativo regolamento, mi consenta l'onor. ministro che io lo preghi di esaminare se sia il caso, alla vigilia dell'entrata in vigore della nuova legge, di provvedere alle vacanze e specialmente ai cambiamenti di residenza fra i notai. Il Senato non ignora infatti che la nuova legge stabilisce delle disposizioni molto restrittive e severe per i cambiamenti di residenza fra notai, ad esempio lo stesso tempo di esercizio, la stessa anzianità e così via dicendo.

La legge attuale invece non contiene queste restrizioni, che noi abbiamo voluto imporre nella nuova legge, per impedire quella specie di mercimonio, a tutti noto, che prima si faceva per i cambi di residenza fra i notai.

Attese queste circostanze, a me pare che non sarebbe perfettamente corretto, mentre sta per entrare in esecuzione la nuova legge, provvedere, quasi in onta alle sue disposizioni, e che sarebbe invece opportuno sospendere ogni provvedimento per le vacanze e per ogni cambio di residenza, anche perchè, volendosi provvedere alla nuova tabella delle piazze notarili, che dovranno essere diminuite, potrebbe darsi il caso che si desse una piazza notarile ad un notaio che poi potrebbe anche essere soppressa.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. Guardasigilli sopra questa questione, perchè voglia esaminare se non sia opportuno, anche per rispetto alla nuova legge, di sospendere ogni movimento nel personale dei notari, sia per cambi di residenza, sia per concorsi, fino all'approvazione della nuova tabella, che determinerà il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto notarile.

E, poichè ho la parola, mi permetta anche l'on. Guardasigilli di aggiungere un'altra considerazione.

Tre o quattro anni or sono, non rammento bene, ma son sicuro che ciò avvenne per ben due volte, nella discussione del bilancio di giustizia, richiamai l'attenzione dell'onor. Guardasigilli sull'istituto del fallimento che funziona malamente. Di questa questione si è anche occupato il mio amico Rolandi Ricci nel suo brillante discorso di ieri l'altro. Perfino alla Camera lo stesso attuale sottosegretario di Stato, onor. Gallini, disse parole acerbissime contro questo istituto.

Malgrado tutto questo, tale istituto continua a funzionare come prima e i curatori dei fallimenti continuano a mangiarsi quel poco che resta, a danno dei veri creditori. Se c'è cosa cui urge provvedere, è precisamente questa.

Siccome è generale il lamento contro il pessimo funzionamento di questo istituto, così mi permetto di pregare di nuovo l'onor. Guardasigilli di provvedere al più presto.

Aggiungo poi le mie preghiere a quelle fatte dall'amico senatore De Cesare, perchè il ruolo organico degli impiegati del Fondo per il culto sia parificato nella carriera a quello del Ministero di grazia e giustizia. Essendo reclutato quel personale con gli stessi criteri delle altre Amministrazioni centrali dello Stato, non vi è ragione per una diversità di trattamento.

È vero che il Fondo per il culto non ha sufficienti mezzi, ma di ciò non se ne può fare colpa agli impiegati. Mi parrebbe perciò equo e giusto che si provvedesse ad un miglior trattamento anche a favore di costoro.

E non ho altro a dire. (*Bene*).

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore (Segni di attenzione)*. Debbo anzitutto adempiere al grato dovere di ringraziare i colleghi che hanno preso la parola nell'ultima seduta, i quali hanno dimostrato non solo di avere letta la relazione, (cosa che accade forse più di rado di quel che non si creda) (*ilarità*), ma di averla riguardata con tanta indulgenza da rivolgere ad essa molto benevole parole.

I vari oratori hanno portato dinanzi al Senato un numero grande di questioni di ordine diverso, e parecchi hanno trattato da vari punti di vista le medesime questioni, sicchè io nel rispondere, per amore di brevità, non seguirò l'ordine cronologico di ciò che fu detto ma

raggrupperò la materia, sulle quali credo di dover aggiungere qualche parola, secondo l'ordine sostanziale.

Incominciamo dai problemi legislativi, che sono stati qui deliberati.

Il senatore De Blasio ha richiamata l'attenzione del Senato sulla necessità di provvedere alla riforma del nostro diritto privato generale.

Io ho udito con sommo piacere la sua voce autorevole, perchè già da molti anni io stesso colgo tutte le occasioni, che mi si presentano, per e citare tutti i cultori del diritto, tra i quali io vivo, e specialmente questa assemblea legislativa ad entrare ormai francamente nell'ordine di idee propugnato anche dal senatore De Blasio.

Noi italiani non abbiamo ancora chiara e precisa coscienza dello stato delle cose relativamente alla nostra legislazione di diritto privato comune; ripetiamo ancora quei vanti, che potevano avere qualche fondamento quando fu pubblicata la grande legislazione del 1865. Ma da quel tempo in poi, benchè il numero di anni non sia grande, si è svolto un così fecondo periodo di storia, che si può dire che ogni diecina di anni da noi vissuti, vale forse pel movimento della civiltà quanto uno dei secoli dei tempi passati.

Nella storia universale non si trova forse un altro periodo di così accelerato movimento relativamente a tutti i fenomeni della Società, come questo in cui oggi viviamo, onde non è meraviglia se una legislazione che poteva parere ottima nel 1865, oggi si dimostra da tutti i lati invecchiata.

E noi che menavamo giustamente vanto di essere quasi alla testa delle nazioni nella legislazione privata, quando avevamo notevolmente perfezionato il Codice Napoleone, oggi dobbiamo confessare di essere rimasti gli ultimi nell'Europa civile; gli ultimi, poichè i grandi Stati hanno tutti ormai codificazioni di diritto civile assai più recenti e più avanzate della nostra. La stessa Francia, che aveva, più d'ogni altro Stato, ragione di mantenere il suo glorioso Codice napoleonico, lo ha bensì formalmente conservato, ma lo ha siffattamente mutato in tante parti, che oramai si può dire che non sia quasi più riconoscibile.

Io non parlo della grande codificazione germanica, di quella svizzera, che si presenta oggi

come modello agli Stati civili, di quella ungherese che è prossima, se non erro, alla maturità. Noi dobbiamo metterci per questa via sia per avere un Codice corrispondente ai bisogni nostri interni, sia per riprendere in Europa, anche in materia giuridica, quell'alta posizione, che abbiamo il diritto, e meglio anche il dovere, per gloriose nostre tradizioni, di occupare.

Non vorrei ricordare fatti miei personali, ma in questa materia devo quasi necessariamente, risalendo ai precedenti, menzionare la breve mia opera, che fu tutta diretta in questo senso poichè in tre mesi io ebbi l'onore di presentare al Senato tre grandi leggi di parziale riforma del Codice civile sulla cittadinanza, sui figli naturali, sulla trascrizione, e di presentarle alla Camera altri di minore importanza, come quello sui piccoli fallimenti; preparando nel tempo stesso un notevole numero di progetti che non potei presentare al Parlamento, ma che lasciai in eredità al mio successore. Questi, per verità, li accettò con tale beneficio d'inventario, che non ne ho veduto più comparire nessuno.

Come procedere a questa riforma? Ho molte volte già ripetuto al Senato, che io pure sono del parere che la riforma della codificazione del nostro diritto sostanziale, tanto civile quanto commerciale, non si possa fare se non mediante singole leggi parziali: noi non possiamo mettere mano alla nuova codificazione, se non quando avremo fatto un tal numero di singole leggi riformatrici, da poterle poi riunire e coordinare in un sol corpo.

Il collega De Blasio, con la competenza che tutti gli riconosciamo, ha accennato ad alcuno dei temi, sui quali l'attenzione del legislatore dovrebbe fermarsi; ma io posso assicurare che, se egli prendesse il nostro Codice civile, ed anche il nostro Codice di commercio, e si fermasse ad ogni titolo, vedrebbe che ogni titolo merita di essere riformato. Bisognerà incominciare, naturalmente, dalle parti più urgenti, ma presto si dovrà giungere ad una riforma totale, perchè vi sono alcuni problemi fondamentali, i quali importano una modificazione di un grandissimo numero di disposizioni sparse per tutto quanto il Codice: citerò ad esempio il principio del passaggio della proprietà per semplice consenso che non regge più alla critica ed ai bi-

sogni del commercio moderno, e pure invade talmente tutto il nostro diritto delle obbligazioni, e dei rapporti reali, che non è possibile riformarlo, se non modificando una grande e sostanziale parte del Codice intero.

Non bisogna troppo allarmarsi per le non lievi difficoltà che il legislatore dovrà incontrare nel riformare il diritto privato. Certo, è opera che non si può assumere con quella soverchia facilità, di che noi abusiamo nel compilare le leggi quotidiane, che in sì gran numero ci vengono messe innanzi. Certo noi dobbiamo portare in quest'opera un ideale di perfezione, che possa renderla utile all'interno, e modello possibilmente all'estero; giacchè noi dobbiamo aspirare (io lo ripeterò sempre ogni volta che dovrò parlare di questa materia) a dettare un Codice che possa servire di esempio alle altre nazioni, affinchè si costituisca possibilmente un diritto unico mediterraneo. Nell'opera s'incontrerà una difficoltà politica che io denunzio affinchè sia evitata la questione del divorzio.

Qualunque opinione si possa avere circa il divorzio, noi dobbiamo essere tutti unanimi nel lamentare che per non andare incontro alla risoluzione di questo problema, si sia fermata tutta la nostra attività legislativa di diritto civile. Forse l'intima ragione, per cui la lunga serie di Guardasigilli eccellenti che l'Italia ha avuto, non ha osato metter mano alla riforma del Codice civile è appunto questa, che il primo libro riguarda il diritto di famiglia e che nel diritto di famiglia si presenta il problema del divorzio. Si prenda una risoluzione: se politicamente si ritiene di non dover presentare un disegno di legge sul divorzio, non si presenti; ma ciò non impedisca la presentazione di quegli altri progetti, che occorrono per la riforma di tutto il diritto civile e dello stesso diritto familiare nostro.

Relativamente al Codice di commercio, da parte dei senatori De Blasio e Rolandi-Ricci si sono mosse censure agli ordinamenti attuali e si sono richieste riforme, le quali sono da tutti riconosciute necessarie.

Si è parlato, anzitutto, dell'urgente necessità di una legge sulle società per azioni, ed il collega Rolandi-Ricci ha rimproverato la neghittosità dei Guardasigilli che non hanno presentato su questa materia dei progetti di legge.

Credo che il rimprovero non sia veramente meritato sotto l'aspetto della neghittosità, poiché parecchi progetti di legge sono stati preparati; anzi è forse questa la materia in cui maggior attività han dimostrato i ministri di grazia e giustizia. Commissioni molto competenti sono state riunite più volte, ed hanno formulato vari disegni di legge, ed alcuni di questi sono stati anche presentati al Parlamento. Ricordo, per esempio, il progetto presentato dall'onor. Ronchetti al Senato. Dunque non è l'attività quella che è mancata, è forse un poco la capacità; perchè, per esempio, il progetto che fu presentato al Senato, fu ritenuto tale che il ministro dovette immediatamente ritirarlo. La materia è di somma difficoltà, nè conviene che il collega De Blasio si faccia grandi illusioni circa i vantaggi che si potranno ottenere da una riforma. Se si domanda ad una legge, che non esistano più società in perdita, che gli azionisti debbano tutti guadagnare, anche se si sono gettati a capo fitto in speculazioni che non si presentavano molto probabili, tanto varrebbe chiedere che il commercio si fermi piuttosto che si faccia una proposta di legge sulle società per azioni. Il commercio è speculazione per sua natura, e chi lo vuole deve prenderlo come è; normalmente vi si deve guadagnare, ma non si può togliere di mezzo anche il caso che si perda.

La legge sulle società anonime deve garantire contro le frodi, deve garantire contro i dolosi allettamenti coloro che danno i loro capitali al commercio, ma non deve andare oltre.

Il Guardasigilli sa che io pure mi sono occupato delle società per azioni, tanto che passai al mio successore un progetto di legge quasi completo, che poi fui chiamato io stesso a perfezionare. Credo che questo progetto sia stato rimesso anche all'attuale ministro Guardasigilli, che lo terrà in quel conto che crederà.

Ad ogni modo, studi preparatori ve ne sono stati in gran numero, e credo che con non grande difficoltà si potrà dal Guardasigilli adempiere alla promessa, che egli certamente ci farà, di presentare una legge sulle società.

Si è parlato, a proposito del Codice di commercio, anche dei fallimenti. Altra antica e grave questione, che deve destare tutta la nostra preoccupazione. Io cercai di provvedere a quel che era più facile sul momento, alla ri-

forma della legge sui piccoli fallimenti, veramente urgentissima; e poichè il mio progetto pende ancora dinanzi alla Camera, raccomando alla ben nota attività e autorità del nostro Guardasigilli, di non accettare troppo facilmente il progetto riformato dalla Commissione parlamentare, che (non so se mi faccia velo l'amore di padre) ha di molto peggiorato la proposta ministeriale. Si venga però una buona volta alla riforma della legge attuale, che è considerata dai nostri commercianti come una legge di protezione della frode.

La questione dei fallimenti in generale è certamente molto più ardua, ed anche qui un forte ostacolo ai progressi legislativi si è avuto nella tendenza ad allargare troppo la questione. Voci di dotti, più che di pratici, hanno sostenuto che si doveva estendere alla esecuzione anche contro i non commercianti il regime fallimentare, che si sancisse anche in Italia una legge generale consorziale, come hanno altri Stati, e come vi era nell'antico Diritto Romano.

Ma, se il problema si pone in così vasta estensione, tarderà troppo ad essere risoluto, perchè coloro che lo propongono dimenticano che la materia della esecuzione forzata è siffattamente connessa alla materia dei privilegi e delle ipoteche, che se non si riforma non solo l'ordinamento giuridico di questi diritti, ma l'ordinamento sociale circa le garanzie reali, non è possibile di accomunare le regole dell'esecuzione forzata ai commercianti e ai non commercianti. Si faccia dunque la riforma urgente quella del fallimento pei commercianti; ed anche in ciò sarà prudente di seguire la via indicata dai nostri colleghi, di portare pronto rimedio (vorrei aggiungere sicuro, ma ne dubito), ai mali più urgenti, che sono quelli delle curatele indicati dai colleghi De Blasio e Rolandi-Ricci.

Una revisione del capo del Codice di commercio sulle curatele potrebbe farsi prontamente, e con grandissima efficacia; dopo si dovranno studiare anche le altre riforme.

E, sempre a proposito del Codice di commercio, il collega Rolandi-Ricci vi ha parlato con tanta, direi quasi con l'unica, competenza che tutti gli riconosciamo; della necessità di riformare anche il diritto marittimo. Egli anche qui è stato troppo severo con coloro che sono chiamati a preparare le leggi, dicendo che

non si sono occupati di questa materia. Se ne sono occupati, forse troppo teoricamente.

Il primo problema, che ebbe a trattare la Commissione per la riforma del diritto privato, che fu costituita dal ministro Gallo, fu precisamente questo del diritto marittimo; ma la questione si presentò in un modo molto formale e scolastico. Si discusse allora se il diritto marittimo debba appartenere al Codice di commercio o al Codice della marina mercantile, cosa che può essere presa molto sul serio dagli amanti dei sistemi, ma che dal punto di vista legislativo non ha che scarso interesse.

Dovunque collocate una legge, purchè sia buona è sia equa, la legge sarà accettabile. Ma disgraziatamente questa questione sistematica ha prodotto tristi effetti nella preparazione della legge, perchè, rinviate le questioni di diritto marittimo alla grande Commissione che si occupava e si occupa ancora della riforma del Codice della marina mercantile, hanno avuto luogo molte dotte, interessantissime discussioni, ad alcuna delle quali ho assistito anche con sommo profitto; ma non si è maturato ancora alcun frutto, e forse non si maturerà presto, se si aspetterà la pubblicazione di tutto un vastissimo codice marittimo italiano.

Anche qui, se si deve fare qualche cosa, si faccia intanto con leggi parziali, sempre, ben s'intende, coordinate ad un tutto, perchè lo scopo più lontano che si deve avere in mira è quello di formare un nuovo Codice; ma per conseguire questo fine dobbiamo intanto elaborare le singole parti, e metterle immediatamente in pratica.

Relativamente alla riforma del diritto marittimo, debbo anche ricordare la operosa attività delle conferenze internazionali. Se vi è un diritto che debba diventare presto diritto unico comune per tutte le nazioni civili, è evidentemente il diritto marittimo.

Io ho dovuto anche altre volte ricordare al Senato che il diritto marittimo è stato l'ultimo a perdere, sostanzialmente, il carattere di diritto comune; naturalmente diritto comune non significa diritto perfettamente identico, ma significa diritto con principi fondamentali identici. E fu per contraccolpo di rivoluzioni politiche che si è spezzato il diritto marittimo

comune, che era una gloria europea. Bisogna ricostituirlo, e le conferenze internazionali, che periodicamente si riuniscono e decidono alcune delle questioni più interessanti, condurranno ben presto, io spero, ad una codificazione almeno parziale. Ma credo che intanto noi in Italia potremmo, precedendo l'opera legislativa universale che deve uscire da questi lavori, far nostre alcune di queste conclusioni e pubblicarle intanto come leggi in Italia. Dico questo non perchè si debba fare i precursori; ma certo, anche se saremmo precursori, non vi sarà in ciò nulla di male.

Mi unisco pertanto ai voti, che hanno proposto con tanta maggiore competenza i colleghi De Blasio e Rolandi-Ricci.

Diverso è il caso del Codice di procedura civile. Forse è questa la più urgente di tutte le riforme, perchè il pessimo dei Codici italiani è senza alcun dubbio il Codice di procedura civile.

Io credo che quando i nostri posteri, fra mille anni, leggeranno il Codice di procedura italiano e penseranno che una nazione civile ha usato un così strano strumento nei propri giudizi, rimarranno molto meravigliati della nostra insufficienza legislativa. Bisogna riformare il Codice, e questa volta non parzialmente.

Purtroppo, in questo momento si sta elaborando una parziale riforma del Codice di procedura per metterlo in consonanza con l'ordinamento giudiziario; cosa necessaria, perchè l'ordinamento giudiziario votato non può entrare in vigore. Ma ho detto *purtroppo*, perchè temo che quest'opera di parziale riforma impedisca, una volta compiuta, la riforma totale che è pure urgentissima. Qui bisogna mettere mano con franchezza a mutare dalle radici il sistema processuale italiano.

Mi permetta il Senato una breve interruzione al ragionamento per narrare un aneddoto, che ha fatto sopra di me tale impressione che credo non inutile comunicarlo ai colleghi. Non molto tempo fa, in viaggio, io assisteva ad un dialogo fra due miei compagni di compartimento. Erano due grandi industriali, di cui io non conoscevo e non conosco il nome.

Uno chiedeva all'altro: Donde vieni? — Da Vienna. — E che sei andato a fare a Vienna? — Sono andato per un processo - e narrò la causa di cui si trattava.

L'altro osservò: Tu hai la tua industria a Napoli, come mai non ti sei fatto citare a Napoli? (Perchè tale era la competenza) - avevi un giudice italiano e non ti davi questa noia di andare all'estero. L'altro rispose: sarei stato pazzo! andando a Vienna, in tre o quattro mesi ho la definitiva risoluzione di questa mia causa, rimanendo in Italia passerebbero 5, 6, 7 anni, con spese ingenti, lungaggini infinite e non sarei certo di avere ancora una sentenza definitiva.

Onorevoli colleghi, questa è la verità; ma è una verità di cui dobbiamo arrossire, perchè significa che conviene ad un italiano di farsi giudicare da un giudice austriaco piuttosto che dal proprio, tanto sono imperfetti i nostri ordinamenti.

MASSARUCCI. È questione di avvocati.

SCIALOJA, *relatore*. Non è questione di avvocati; è questione di ordinamento. Gli avvocati ci sono anche in Austria e forse peggiori dei nostri.

Questa riforma è dunque urgentissima, ma deve essere totale.

Di un altro argomento d'ordine generale non hanno parlato i colleghi, ma mi permetta il Guardasigilli che ne parli io, come appendice a queste considerazioni generali circa la nostra legislazione. Non vorrei che si dimenticasse la proposta che io feci, di leggi interpretative dei Codici attuali. Fino a che questi Codici non si saranno riformati, almeno si tolga di mezzo quel numero grande di controversie, le quali avendo il loro fondamento sopra l'imperfetta disposizione della legge, tornano a presentarsi dal 1865 in qua ininterrottamente, restando sempre incerte, perchè la legge permette egualmente varie interpretazioni.

Questo stato di cose a me parve scandaloso, soprattutto per quanto riguarda il Codice penale, perchè se ci deve essere in un paese civile una legge sicura e certa, una legge che non ammetta, per vizi propri riconosciuti, fluttuazioni di giurisprudenza, questa è senza dubbio la legge penale. E fu perciò che presentai alla Camera dei deputati un progetto di legge sull'interpretazione autentica di molte disposizioni del Codice penale.

Questo progetto non ha avuto nemmeno l'onore di essere portato agli uffici; ma non è stato ritirato. Io vorrei proprio che non si ab-

bandonasse; non parlo di quel mio progetto, ma dell'ordine di idee al quale esso si conformava, nel senso di provvedere con leggi di autentica interpretazione ai punti più controversi della nostra presente legislazione.

Si tratterà, come è naturale, di leggi temporanee, perchè è sperabile che vengano presto le nuove a surrogare le vecchie; ma intanto si provvederà al decoro della nostra legislazione togliendo di mezzo questi vizi ormai da tutti riconosciuti.

Il mio progetto riguardava il Codice penale, ma è naturale che altrettanto si dovrebbe fare per il Codice civile e per quello di commercio. I lavori preparatori dovrebbero anzi trovarsi al Ministero di grazia e giustizia, perchè io aveva posto mano ai lavori, oltre che per il Codice penale, anche per quello civile e di commercio.

Il senatore De Blasio, parlando di questa legislazione, ha raccomandato anche sollecita presentazione del Codice dei minorenni, il quale è oramai compiuto per parte della Commissione che appositamente fu costituita. Si tratta di una grande opera legislativa, che, come fu ben ricordato, è stata da tutti lodata. Forse, se si deve criticarla in qualche parte, potrà ritenersi troppo ampia e sotto certi aspetti anche troppo costosa per le nostre presenti condizioni. Ma se questo è vero per alcuni provvedimenti, e soprattutto per la parte amministrativa delle proposte, ciò non toglie che vi siano molte altre parti che possono essere immediatamente presentate al Parlamento.

Io credo che sarà onore della futura legislatura il poter dare il voto a questa Legislazione dei minorenni, che costituirà tanta parte del miglioramento delle nostre più basse classi sociali. (*Benissimo*).

A proposito della nostra attuale legislazione e delle riforme che essa più urgentemente richiede, parecchi dei nostri colleghi si sono riuniti per presentare un ordine del giorno da votarsi subito dopo la discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Il primo firmatario dell'ordine del giorno è il collega Rolandi-Ricci. Egli ha svolto con la sua chiara e precisa eloquenza quest'ordine del giorno, in tal modo che io non tornerò a parlare. Credo di avere consenzienti tutti i membri della Commissione di finanze, nel di-

chiarare che aderiamo ai concetti contenuti in quest'ordine del giorno.

È evidente che noi non possiamo continuare a mantenerci nel presente stato d'inferiorità di fronte alle nazioni che ci circondano.

Nella nostra legislazione del 1865, noi abbiamo altamente proclamato i più sublimi principi del diritto internazionale e rimarrà perpetua gloria nostra questa proclamazione.

La forza di quegli ideali è stata tale, che si è venuta in gran parte imponendo anche a quegli Stati che più erano da essi lontani. Sicchè i frutti che ne vengono anno per anno dalle conferenze dell'Aja e delle convenzioni che si sono stipulate, hanno dimostrato che in gran parte ciò che era legge italiana nel 1865 è diventata oggi legge non solo europea ma comune a tutti gli Stati più civili del mondo. Però vi sono alcune parti in cui siamo andati troppo oltre, e credo che una di queste sia appunto quella relativa alla esecutorietà delle sentenze dei tribunali stranieri in Italia.

L'articolo 941 del Codice di procedura civile riconosce la esecutorietà delle sentenze straniere, imponendo pochissimi vincoli al nostro giudice chiamato a dare forza esecutiva alle decisioni del magistrato straniero. Ciò ha prodotto la conseguenza che mentre noi diamo in Italia esecuzione alle sentenze straniere, gli stranieri non danno nei loro territori ugualmente esecuzione alle sentenze dei tribunali italiani. Ond'è necessario, tanto per interesse, quanto anche per onore (perchè noi non possiamo tollerare tale inferiorità) il riformare la presente legge, ritornando a proclamare per questa parte il principio della reciprocità.

Io mi unisco dunque completamente, per quanto riguarda la sostanza, alla proposta dei colleghi; non però per quanto riguarda la forma, perchè nell'ordine del giorno proposto si dice: « Il Senato fa voti che nella riforma del Codice di procedura civile sia accolta una disposizione del seguente tenore ».

Per le ragioni che ho accennate, io credo che si debba mettere mano ad un'ampia riforma del Codice di procedura civile; ma ciò naturalmente non si può sperare assai presto; tanto più ampia sarà la riforma, tanto più essa sarà lontana. Ora la proposta dei nostri colleghi si può realizzare immediatamente con un progetto di legge indipendente, tanto più che

essa non è di mera procedura, ma si riconnette a principi di diritto internazionale, e può ben costituire il contenuto di una legge, che così sarà anche più facilmente nota fuori di Italia.

Io spero che i nostri colleghi aderiranno a questo piccolo emendamento formale, introducendo nell'ordine del giorno una lieve modificazione, domandando al ministro « la presentazione di un progetto di legge tendente » ecc.

Il collega Garofalo, il quale giustamente, imitando il nostro antico collega Catone, ripete ogni volta che a lui se ne porge l'occasione, alcuni suoi concetti fondamentali, ha parlato delle condizioni della criminalità in Italia e dell'alcoolismo.

Circa la criminalità egli ha voluto correggere le idee un po' troppo rosee, che molti oggi si sono fatte del miglioramento delle nostre condizioni, notando come non si può argomentare soltanto dal numero delle sentenze per dedurne la diminuzione della delinquenza. Egli ha perfettamente ragione; ma tuttavia qualche cosa di roseo vi è, e non conviene offuscarlo. Non il numero delle violazioni della legge penale è diminuito, ma consolatamente è diminuito il numero dei più gravi reati. Ora questo è un fatto di cui tutti dobbiamo rallegrarci, perchè il numero dei reati ben poco significa, soprattutto se in questo numero si comprende tutta l'immensa mole delle contravvenzioni, le quali crescono non tanto perchè il popolo diventi più facilmente colpevole, ma perchè la legislazione aumenta essa il numero delle contravvenzioni; sicchè si può dire che non vi sia alcuno di noi che non abbia sulla coscienza qualche contravvenzione; ed oggi l'automobilismo ha fatto diventare rei tutti quelli che hanno una certa rendita.

Ma l'osservazione del senatore Garofalo era quasi prefazione a ciò che egli poi ha detto circa alcune delle profonde cause sociali della nostra criminalità e soprattutto circa l'alcoolismo.

Purtroppo, mentre l'Italia poteva vantarsi un tempo di essere la più parca e frugale delle nazioni civili, oggi questo vanto non l'ha più. Per quanto riguarda l'alimentazione è un immenso vantaggio, ma per quanto riguarda l'abuso delle bevande alcoliche, evidentemente è uno dei più grandi mali, che dobbiamo de-

nunziare ed a cui dobbiamo portare quei rimedi che possiamo. L'emigrazione ha molti meriti e molte colpe; nel numero delle colpe dobbiamo mettere la grande diffusione dell'alcoolismo. Dobbiamo provvedere, questo è certo.

L'obiezione che molti fanno, che i rimedi legali non siano abbastanza efficaci, è vera, ma non è completamente vera.

Noi non possiamo sperare con rimedi legali di estirpare completamente l'alcoolismo, ma possiamo sperare di diminuirne il grado e la diffusione: qualunque progresso si ottenga per questa parte, sarà sempre tale da meritare tutta la nostra attenzione e tutta la nostra attività legislativa; onde io mi unisco all'autorevolissima voce del collega Garofalo per invocare provvedimenti in proposito. Solo osservo che forse si è commesso un errore di competenza in questa discussione, perchè non credo che il nostro ottimo Guardasigilli possa impedire ai cittadini italiani di bere soverchi liquori; è materia questa piuttosto pertinente al ministro dell'interno; si tratta di provvedimenti di polizia, qualunque ne sia la natura, che dovranno essere studiati anche dal collega Guardasigilli, perchè è vecchia mia opinione che tutte le leggi più importanti debbono passare attraverso la censura del Guardasigilli, ma la iniziativa, evidentemente, spetta al ministro dell'interno.

Il senatore Garofalo ha anche raccomandato al ministro di studiare il nostro sistema penale, in modo da istituire convenientemente una deportazione: egli ha notato la non lieve utilità che la Francia ha tratto dalla deportazione; ed io anche qui mi unisco a lui. Evidentemente noi dobbiamo sopprimere tutti quegli istituti, non solo antiquati, ma perversi, direi quasi, per cui abbiamo portato di qua e di là i centri di infezione col domicilio coatto e simili provvedimenti, ma dobbiamo pensare invece all'esportazione di questo genere, poco desiderabile in paese, e tale esportazione si chiama deportazione quando si applica ai delinquenti. Oggi mi pare che la cosa si possa studiare praticamente, anche perchè abbiamo territori in cui si potrebbe convenientemente costituire la sede della deportazione.

Passiamo all'argomento che ha di nuovo trattato con tanto amore e tanta competenza il collega De Cesare. Io son lieto di vedere qui

presente il ministro del tesoro, poichè questa materia riguarda tanto lui quanto il collega Guardasigilli; parlo delle condizioni disastrose del Fondo per il culto in Italia.

In tutte le relazioni sul bilancio di grazia e giustizia, i miei predecessori ed io, abbiamo dovuto alzare la voce invocando un pronto e pieno provvedimento, poichè in questa materia i provvedimenti parziali non servono che ad accrescere o dilazionare il male, un pronto, sicuro e pieno provvedimento per ristabilire l'equilibrio del bilancio del Fondo per il culto.

Si trovi il modo d'integrarne le attività, si studi, se non si possono diminuirne le passività; ma ciò che è intollerabile è che si vada innanzi ogni anno con una perdita di capitale di più di due milioni e mezzo, sicchè naturalmente, andando di questo passo si finirà col non poter più trovare alcun rimedio.

Lo Stato è in gran parte colpevole di questa condizione di cose, e ne ha tratto anche frutto, sia collo storno di fondi che erano prima destinati al Fondo per il culto e che furono destinati a più utili scopi, sia con le conversioni le quali hanno diminuito le rendite del Fondo per il culto.

Io credo ancora, ed è forse una ingenuità la mia, che noi abbiamo il dovere che ci impone la legge sulle guarentigie di fare una legge completa sulle proprietà ecclesiastiche; nella quale non solo si dovrà studiare e risolvere fondamentalmente la questione del Fondo per il culto; ma anche quella degli Economati, con molte altre questioni più complesse, che sono quelle appunto che trattengono il legislatore dal provvedere. Ma noi abusiamo del terrore della difficoltà: appena una cosa si presenta difficile, è una buona ragione per non farne nulla. Io invece penso altrimenti. È difficile? Vuol dire che è un problema degno dello studio del Guardasigilli, degno dello studio del Parlamento italiano; questa è la conclusione a cui vengo; e mi ripugna il pensiero che, perchè una cosa è difficile, non debba essere da noi studiata e risolta.

Per quanto riguarda la politica ecclesiastica, io ho già detto quanto dovevo nella relazione scritta, una parte della quale fu anche letta dal collega De Cesare nell'ultima seduta. Il Guardasigilli deve reggere il timone con mano sicura, mantenendo la nave in quella rotta in cui si è messa dal 1871 in qua.

Lo Stato e la Chiesa hanno in Italia leggi fondamentali; onde possono coesistere, checchè dica l'uno, checchè risponda l'altro; ed in prova di ciò sta il fatto della convivenza pacifica dal 1871 in qua, convivenza rotta talora da manifestazioni esteriori, ma non mai profondamente, come è avvenuto in altre nazioni d'Europa.

Continuiamo dunque per la sicura linea che abbiamo sinora tenuto. Però, direi quasi per esperienza, io debbo notare che vi è una parte della nostra politica ecclesiastica che è stata troppe volte difettosa; parte assai secondaria. Ma in questa materia anche ciò che è secondario è molto importante. Si dice, comunemente, che in Italia il sistema giurisdizionale è stato completamente abbandonato. Ciò è vero, se si guarda ai sommi principii, ma non è vero, se si considerano una serie di potestà che, o lo Stato, o la Corona, si sono ancora riservate.

Ora, io ho sempre ritenuto, ed ho cercato di attuare, per quanto ho potuto, nel breve tempo che ho retto quel dicastero, che lo Stato debba far uso di queste sue potestà seguendo un chiaro e preciso indirizzo politico; mentre troppe volte si fa uso di questo potere sprecandolo senza trarne alcun utile generale.

Si tratta di nominare un vescovo, si tratta di nominare canonici, si tratta di distribuire cariche e benefici il cui conferimento spetta ancora allo Stato o alla Corona (poichè la Corona ha delegato i suoi poteri al Governo dello Stato), noi dobbiamo, nell'usare di queste nostre facoltà, cercare di formarci nel seno stesso della Chiesa, una corrente favorevole. Questa non è simonia.

Noi dobbiamo, nell'interno della Chiesa, favorire un gruppo autorevole di persone, le quali ci siano francamente amiche. E con l'uso prudente di quella potestà, io credo che possiamo conseguire questo scopo. La Chiesa è una grande unità, una meravigliosa unità; ma appunto perciò è il risultato di un complesso di varietà interne.

Nell'interno della Chiesa sono rappresentate correnti che si appuntano tutte ad un unico indirizzo finale; ma che non sono tutte coincidenti, non tutte camminano per la medesima via, e se alcune di queste correnti sono ostilissime allo Stato in generale, e allo Stato italiano in particolare, ve ne sono altre che, per lunga tradizione, quasi direi per la stessa loro fondazione, non solo non sono ostili, ma

sono sentimentalmente favorevoli a noi. Noi dobbiamo, nell'usare tutte le nostre facoltà, favorire queste correnti. È questa una raccomandazione che io farci all'attuale Guardasigilli.

Ed ora, per non tediare più a lungo il Senato, passiamo ad un altro argomento di non lieve difficoltà, ma di massimo interesse. Molti sono i problemi dell'ordinamento giudiziario che ci rimangono ancora da risolvere.

Uno degli illustri capi della nostra Magistratura ha qui portato il frutto della sua esperienza, e ha incominciato a parlare di quello che più da vicino lo riguardava, ossia della necessità di provvedere al corpo giudicante, nelle Corti supreme.

Egli ha reclamato ciò che fu promesso anche dal Guardasigilli, e dalla legge che fu votata, l'aumento del numero dei Consiglieri di cassazione, e la nomina di alcuni Presidenti di sezione. Mi permetta il Senato, e mi permetta il proponente, di aggiungere qualche più generale considerazione a questo proposito. Io non parlo dell'unificazione delle Cassazioni, che è un voto che si può dire rettorico ormai; tutti lo invociamo, ma nessuno crede che si possa attuare. Parlo di qualche cosa che a me pare che non dovrebbe essere troppo difficilmente attuabile, cioè del reclutamento delle più alte magistrature.

Noi consideriamo le Corti di cassazione come una parte della gerarchia della magistratura italiana, per tal modo che un magistrato di una levatura di poco superiore alla mediocre può sperare, e spera effettivamente, di giungere alla Corte suprema. Questo avviene infatti, perchè, non potendo noi migliorare la condizione economica del magistrato, se non promovendolo, quando non si trovi che questo uomo mediocre abbia alcun peccato sulla coscienza, non ereditiamo di poter incedere contro di lui negandogli l'ascensione a quel grado, che porta anche il miglioramento economico della sua famiglia.

Ma, d'altra parte, dobbiamo riconoscere che questo è un sistema assurdo; perchè la Corte di cassazione, per suo istituto, è un corpo che si stacca completamente dalla normale gerarchia della magistratura; e non dovrebbe poter entrare in essa se non il magistrato eccellente, il quale possa, con le sue sentenze, veramente dar norma a tutta quanta la magistratura inferiore.

Come ottenere questa severa selezione, senza colpire ingiustamente gli interessi privati dei buoni, ma non eccellenti magistrati? Io torno a ripetere sempre le stesse cose; unico rimedio, a parer mio, è quello dei ruoli aperti. Bisogna che il miglioramento economico del magistrato sia, fino ad un certo punto, indipendente dalla mutazione delle sue funzioni, e soprattutto dalla promozione ai più alti gradi. Se voi avrete ammesso i ruoli aperti, allora non commetterete più nessuna ingiustizia contro il vecchio consigliere d'appello, a cui attribuirete lo stipendio pari a quello di consigliere di cassazione, quando l'abbia meritato per lunghi anni di buon servizio da lui prestato, e potrete promuovere invece di lui anche magistrati più giovani, magistrati che non sarebbero ancora giunti per anzianità al punto della promozione, ma che sono da tutti riconosciuti meritevoli di salire al grado supremo per la singolare loro capacità.

Il giorno che si sia accettato questo principio, noi potremo rinunciare all'aumento del numero dei magistrati di cassazione invocato giustamente, date le condizioni attuali, dal collega De Blasio. Noi potremo, anzi credo, diminuire il numero.

Prima di tutto potremmo abolire il Pubblico Ministero in materia civile; abolizione che oggi non si può fare, perchè importerebbe la diminuzione di un certo numero dei più alti posti, e per conseguenza della probabilità di promozioni dei magistrati inferiori, peggiorando così le condizioni di carriera. Ma quando voi potete migliorare le condizioni di alcuni consiglieri di appello, lasciandoli tuttavia presso le Corti d'appello, potrete diminuire il numero dei magistrati di cassazione, portando nella magistratura giudicante coloro che oggi prestano la loro opera nel Pubblico Ministero.

Non insisto; perchè molte sarebbero le conseguenze che ancora si potrebbero trarre da questo principio; ma torno a raccomandare all'onor. Guardasigilli di voler studiare la questione da questo punto di vista.

Si è parlato del personale dei tribunali. Voi avete sentito la competente denuncia che ha fatto al Senato il presidente della Corte di cassazione di Torino circa la condizione del personale dei tribunali.

Noi abbiamo votato una legge con la quale abbiamo diminuito per futuro il personale dei

tribunali, e per conseguire questo fine abbiamo votato anche il tanto ostico giudice unico in primo grado.

Oggi, giorno in cui discutiamo, non solo vediamo che vi sono grandi difficoltà ad applicare la votata diminuzione, ma sentiamo voci autorevoli, come quella del senatore De Blasio, invocare l'aumento del numero dei giudici di tribunale.

La verità è questa: che i giudici dei nostri tribunali sono al tempo stesso troppo numerosi e troppo poco numerosi; il vizio sta nella distribuzione di essi. Abbiamo dei grandi tribunali che lavorano eccessivamente e per conseguenza alquanto male; ma proprio per necessità, poichè non vi è forza d'uomo che possa riuscire a correggere per questa parte il funzionamento della giustizia, se non diminuisce il lavoro dei singoli giudici; abbiamo tribunali, quello di Milano per esempio, in cui il numero degli affari è siffattamente sproporzionato al numero dei giudicanti, che non si arriva ad intendere come questi facciano a scrivere materialmente le numerose sentenze che devono ogni anno pubblicare.

Ma d'altra parte conosciamo tutti che vi sono tribunali, a petto dei quali qualunque canonicato può parere grave fatica, dove il numero delle sentenze è tenuissimo e la pace regna in tal modo che potrebbe chiamarsi ozio.

I provvedimenti relativi al giudice unico tendevano precisamente a portare rimedio a questo stato di cose, togliendo dai tribunali minori e meno oppressi di lavoro, un certo numero di giudici per trasportarli nei tribunali maggiori.

Ma che cosa è accaduto? Che le difficoltà nascenti dal nostro Codice di procedura sono tali e tante che non so se si riusciranno a vincere anche con la riforma del Codice, che è allo studio dinanzi ad una Commissione. Perchè è un'illusione il credere che sarà sufficiente richiamare l'unità del giudice laddove si parla nei singoli articoli della pluralità collegiale; ma bisognerà, se si vuol giungere veramente al conseguimento dello scopo, modificare tutto il sistema probatorio, il che significa tutta la parte più importante del Codice di procedura.

Il senatore De Blasio si è meravigliato che io nella relazione abbia parlato di una schietta applicazione della legge sul giudice unico. Egli

ha detto subito che alcuni dei mali da me preveduti non si realizzeranno, se la legge si applicherà in un certo modo. E qual'è questo modo? Mantenendo il giudice collegiale in tutto il funzionamento della procedura, fuorchè nel momento di emanare la sentenza, che sarà deliberata, scritta e firmata da un giudice solo. Ma, illustre collega, è questa un'applicazione che possa meritare quell'aggettivo di *schietta*, che io ho scritto appositamente nella mia relazione?

Ma questo è un girare la questione, è mantenere tutti i danni del sistema collegiale, con l'aggiunta di tutti i danni del giudice unico: e non credo che sia per questo che il Parlamento, non molto volentieri per verità, ha voluto quella riforma.

Sempre trattando della magistratura, il collega Rolandi-Ricci ha domandato che si tenga conto della speciale competenza dei magistrati, in tal modo che un magistrato, il quale per tutta la sua vita si è dedicato al ramo civile, non sia obbligato in tarda età a fare il penalista e viceversa, che il magistrato penalista insigne non sia chiamato a giudicare domani di problemi assai tecnici, come quelli dei quali ci ha fatto parola l'on. Rolandi-Ricci in materia di diritto marittimo.

L'osservazione è certamente giusta per quel che riguarda i gradi supremi; credo che la specializzazione non sia realizzabile nè utile nei gradi inferiori. È certo che via via che il magistrato avanza nei gradi, la sua specializzazione deve farsi maggiore, senza correre il rischio di cadere nei vizi degli specialisti, i quali ignorano il resto della scienza. Quando la specializzazione sia nei più alti gradi, il magistrato ha già quella larga cognizione, che è necessaria, di tutto il rimanente del diritto, ma conosce in modo particolare quella parte del diritto stesso che egli sia chiamato più specialmente ad applicare.

In parte, e in parte non lieve, si può conseguire questo fine anche con espedienti di pura amministrazione interna dei collegi. Se la distribuzione delle cause in Corte di cassazione fosse fatta a ragion veduta, come vorrebbe teoricamente il regolamento giudiziario. Infatti il regolamento impone al presidente di distribuire le cause fra i consiglieri, evidentemente perchè suppone che il presidente faccia una

deliberazione delle cause, ne conosca la natura, ne misuri la difficoltà e ne attribuisca la relazione a quello fra i consiglieri del collegio che ha le migliori nozioni e la maggiore altezza di mente per decidere quella speciale questione.

Questa in realtà è una illusione; perchè se il presidente facesse tutto questo, non gli resterebbe tempo per fare altro, dato il grandissimo numero di cause che oramai pervengono alle nostre Corti di cassazione. Ma ciò che non può fare direttamente il presidente, potrebbero utilmente farlo sotto la sua guida giovani addetti alla presidenza. Bisognerebbe ampliare ciò che già si fa parzialmente; bisognerebbe assegnare alle Corti di cassazione un gran numero di giovani tirocinanti della carriera giudiziaria; scegliendo i migliori e mandandoli a far da segretari ai magistrati supremi. È l'ordinamento che vigeva con ottimo frutto in parecchi dei nostri antichi Stati; in Roma, ad esempio, dove tutti sanno quali gloriose tradizioni avessero i tribunali rotali, in Roma appunto i giovani entravano come segretari degli uditori di Rota, aiutando il vecchio magistrato nelle ricerche e discutendo con lui e nello stesso tempo venendo addestrati dal magistrato provetto nell'esercizio delle loro delicate mansioni. Se noi usiamo di questo accorgimento, il presidente di cassazione, mediante questi suoi intelligenti strumenti, potrà adempiere anche a questa funzione, e ne verrà grandissimo vantaggio anche alla giurisprudenza, giacché potrà ottenersi che i magistrati competenti in determinate materie giudichino sempre di esse, sicché si conserverà meglio l'uniformità della giurisprudenza.

Tutto questo, come ho già detto, può ottenersi senza bisogno di leggi: si tratta di picciole cose che producono talora grandi ed ottimi risultati.

E finalmente parliamo dei bisogni dell'alta magistratura.

Io, nella relazione, ho ricordato che, mentre il legislatore ha provveduto alle più immediate necessità degli ordini inferiori della magistratura, ha invece rinviato il problema del miglioramento delle condizioni dell'alta magistratura. Non bisogna che questo rinvio sia troppo lungo. Anche l'alta magistratura è in condizioni economiche assolutamente insufficienti.

Io ripeto (e questo potrebbe essere anche un

ritornello noioso, ma vorrei che fosse altrettanto efficace) che è necessario che la magistratura italiana sia fra gli ordini dello Stato considerata come l'ordine supremo.

Può parere rettorica quella celebre frase di Gladstone, che in Inghilterra l'esercito, la flotta e tutta l'amministrazione servono soprattutto per assicurare l'indipendenza dell'autorità giudiziaria. Dire così è dir cosa troppo esclusiva, ma è anche dire cosa che deve essere profondamente vera in uno Stato civile quale noi pretendiamo di essere.

Bisogna che il capo della magistratura non abbia superiori in Italia in nulla, neppure nella condizione economica; e similmente coloro che lo seguono nell'ordine giudiziario.

Bisogna per conseguenza che anche gli stipendi siano adeguati; il magistrato deve poter vivere dignitosamente del suo solo stipendio, non deve cercare assegni straordinari; nè io vorrei si seguisse l'esempio, che è stato citato di altre carriere, in cui allo stipendio il funzionario può aggiungere altri proventi; il compenso deve essere assegnato al magistrato con tutte quelle garanzie, che si sono sempre desiderate affinché non solo non si abbia nella sostanza, ma neppure nell'apparenza una mancanza di indipendenza del magistrato da tutti. Il magistrato deve poter dignitosamente vivere in modo conforme alle sue altissime funzioni unicamente col suo stipendio; il che ora, è inutile farci illusioni, non è assolutamente possibile.

Se oggi i magistrati hanno bisogno di integrare il loro stipendio, dando la loro attività a materie anche non strettamente giudiziarie, è cosa di cui non si può muovere rimprovero nelle condizioni attuali; che anzi occorre dar loro lode, perchè danno la loro attività sempre a materie dignitose; ma bisogna pur confessare che lo Stato manca al suo dovere, quando costringe il magistrato a sperperare la sua attività fuori delle aule giudiziarie, per ottenere il modo di mantenere dignitosamente la propria famiglia.

Io chiudo queste mie troppo lunghe osservazioni con questo voto supremo: che in Italia sotto la guida sapiente del nostro Guardasigilli tutte le funzioni del dritto e della giustizia progrediscono con eguale attività; che la legislazione generale sia diligentemente curata, e che

la parte di politica che è affidata a lui, continui per il suo indirizzo a condurci alla pace sicura delle coscienze; e che la giustizia sia al disopra di tutti gli altri ordinamenti amministrativi d'Italia, perchè nulla colpisce di più la coscienza di un popolo che l'ingiustizia fatta in nome della giustizia. (*Vive e generali approvazioni. Molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore.*)

Presentazione di relazioni.

VOLTERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modifiche alla legge sul R. Comitato talassografico italiano e altri provvedimenti per gli studi talassografici ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Volterra della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MALASPINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALASPINA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dell'Ufficio centrale sui seguenti disegni di legge: « Linea di navigazione tra l'Italia e Londra »; « Linea di navigazione tra l'Italia e il Centro America »; « Linea di navigazione fra l'Italia e Calcutta ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Malaspina della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti.* Onorevoli senatori. Io debbo, nel prendere la parola, ringraziare anzitutto l'autorevole relatore della Commissione di finanza per le parole, con le quali ha chiuso il suo discorso, e per l'augurio che mi ha rivolto, di poter condurre in porto il complesso programma di riforme legislative, al quale ha accennato.

Fino dal primo momento in cui assunsi l'ufficio di Guardasigilli, la mia ambizione più viva e profonda, fu di portare il mio contributo alla risoluzione di alcuni fra i problemi più importanti della giustizia e della legislazione; e a questa idealità ho consacrato e consacrerò, finchè avrò l'onore di sedere su questo banco, le mie cure più assidue.

Il Senato del Regno, anche in questa discussione, ha dimostrato l'importanza che pone a tutto ciò che riguarda la giustizia. I notevoli discorsi pronunziati dagli on. senatori De Blasio, Garofalo, De Cesare, Rolandi-Ricci e Astengo e dall'on. relatore, hanno riassunto i principali argomenti che vi si riferiscono. A me incombe l'obbligo di rispondere alle osservazioni fatte con tanta autorità in questa Assemblea, e lo farò nella forma più breve e precisa esprimendo il pensiero del Governo sull'azione esercitata finora e che si propone di svolgere sui vari servizi del Ministero della giustizia.

Seguirò l'ordine stesso della discussione e mi occuperò prima di quanto si riferisce all'ordinamento giudiziario e alla magistratura. Verrò poi alle riforme legislative, alle quali si è particolarmente accennato.

Il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario diede luogo in quest'Aula ad una ampia discussione; ed ora che quel disegno è divenuto legge, darò al Senato notizie ed informazioni sulla sua graduale attuazione. Della nuova legge sull'ordinamento giudiziario si sono occupati l'onor. senatore De Blasio e il relatore, che ha confermato nel suo importante discorso odierno le considerazioni, già accennate nella sua pregevole relazione.

Il Governo ha provveduto con vari decreti Reali alle disposizioni più urgenti per l'attuazione della legge del 19 dicembre 1912, specialmente nella parte riguardante l'assetto del personale della magistratura, regolando opportunamente il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Hanno già avuto attuazione le disposizioni che si riferiscono al limite di età col conseguente collocamento a riposo dei magistrati che ne erano colpiti; furono stabilite le nuove norme pei concorsi di ammissione alla magistratura; è stata posta in esecuzione dal 1° marzo la riduzione del numero di votanti nelle Corti di Appello e di Cassazione; furono revocati i concorsi banditi per le promozioni

in Corte di appello e in cassazione, e revocato altresì il concorso per i posti di giudice avendo la nuova legge soppresso il grado di giudice aggiunto e disposto che tutti gli attuali giudici aggiunti formino senz'altro parte del ruolo dei giudici; fu ricostituito il Consiglio superiore della magistratura, regolandone il funzionamento.

Con un ultimo decreto, registrato già alla Corte dei conti, che sarà pubblicato oggi stesso nella *Gazzetta ufficiale*, si è provveduto al ruolo transitorio dei giudici e sostituti procuratori del Re, alla decorrenza dei nuovi stipendi, fissata dal primo gennaio di quest'anno, alla conservazione dell'indennità di alloggio pei pretori, come assegno *ad personam*, fino a che essi continueranno ad esercitare le funzioni di pretore e non saranno promossi di categoria; al nuovo sistema per l'assegnazione delle sedi e pei tramutamenti, al regolamento degli scrutini per le classifiche e le promozioni, riconoscendo il diritto dei vincitori dei concorsi, e demandando al Consiglio superiore di tenere debito conto, come elemento di giudizio, degli scrutini fatti dall'abolita Commissione consultiva e dal Consiglio superiore, tanto nei concorsi di merito, quanto in applicazione dell'articolo 11 del Reale decreto 10 ottobre 1907. Così una parte notevole della legge ha già avuto la sua attuazione.

La questione della riduzione di personale, preveduta nella legge, è coordinata alla disposizione dell'articolo 1º, per la quale il Governo dovrà provvedere alla nuova ripartizione dei magistrati tra i vari uffici giudiziari. Essa è stata oggetto di particolari osservazioni, nella relazione della Commissione di finanze e nel discorso dell'onorevole relatore, che in sostanza riproducono quelle, ch'egli stesso ed altri membri di questa assemblea, manifestarono nella discussione del disegno di legge.

La piccola riduzione di personale, contenuta nella nuova tabella, è coordinata alla istituzione del giudice singolo nella prima istanza in materia civile, alla riduzione del numero dei decidenti nelle Corti di appello e in Cassazione, ed alla revisione delle tabelle di ripartizioni dei magistrati nelle varie sedi giudiziarie.

L'onor. senatore De Blasio nel suo discorso ha messo in rilievo il bisogno, che si rivela

ogni giorno più, di aumentare il numero dei magistrati in alcune sedi giudiziarie, e specialmente nei tribunali delle maggiori città. Sono anch'io convinto di questo bisogno, che anche l'onorevole relatore ha segnalato. Il grande movimento economico e industriale, che si è verificato in questi ultimi anni, ha dimostrato la necessità di provvedere più largamente in alcune sedi giudiziarie al personale della magistratura. L'applicazione della nuova legge consente al Governo di ridurre il numero dei giudici nei piccoli tribunali, dove, pel numero limitato di cause, non è necessario di mantenerlo nelle proporzioni attuali. Vi è, pur troppo, un certo numero di tribunali, il cui mantenimento risponde a criteri di opportunità politica più che a vero bisogno; essi non saranno soppressi, ma avranno soltanto il personale assolutamente indispensabile nei termini della nuova legge. La revisione delle piante organiche quindi, e la nuova ripartizione dei magistrati nei vari uffici giudiziari, risponderanno allo scopo di togliere la sperequazione che in atto esiste; e il Governo si propone di compierla con ogni cura e diligenza, sulla base della rigorosa constatazione delle vere necessità del servizio, prescindendo da ogni considerazione estrinseca. Onde l'onor. senatore De Blasio può rassicurarsi che i voti, che egli ha fatto, rispondono al pensiero e ai propositi del Governo, perchè le sedi maggiori, nelle quali è così notevole l'incremento degli affari e dei giudizi, abbiano il personale occorrente pel regolare funzionamento della giustizia.

Una delle principali riforme della nuova legge riguarda la sostituzione del giudice singolo al collegio, nella prima istanza in materia civile. Io ricordo la importante discussione che fu fatta nei due rami del Parlamento su questa riforma; e i dubbi che furono sollevati su di essa, sembrando ad alcuni una innovazione ardita e di non facile attuazione. Dissi allora, e ripeto ora, col più sereno convincimento, che, se le obiezioni sollevate mettevano in rilievo la necessità di provvedere colla maggiore attenzione e diligenza all'attuazione della riforma, non erano tali da giustificare queste eccessive preoccupazioni. La gravità della riforma derivava, come è stato opportunamente notato anche in questa discussione, dalla necessità di coordinare il Codice di procedura civile

col nuovo sistema; e a questo compito importantissimo ho rivolta tutta l'attenzione, per esplicare in modo soddisfacente il compito che il Parlamento affidò al Governo con l'art. 23 della legge sull'ordinamento giudiziario. Nell'intento di preparare le nuove norme procedurali colla necessaria ponderazione chiesi il concorso e l'ausilio di una Commissione autorevole di giuristi e di avvocati, affidandole l'incarico di studiare e di preparare le relative proposte dirette ad ordinare razionalmente il nuovo istituto.

Lo studio delle Commissioni è già in buon punto. Ho qui dinanzi il primo schema di questo regolamento, sul quale saranno formulate le sue definitive proposte. Onde io confido che la legge sull'ordinamento giudiziario potrà in questa parte importantissima avere la sua attuazione con l'inizio del nuovo anno giudiziario o solare. Il lavoro è del più alto interesse, come ha riconosciuto l'on. relatore, perchè dovrà essere diretto a modificare molte disposizioni del Codice processuale; e varrà effettivamente ad iniziare quella riforma del Codice di procedura civile, che è nei voti di tutti.

Il lavoro di coordinamento non costituirà pertanto, come mi è parso di sentire, un pericolo per questa riforma; ne sarà invece l'inizio e l'avviamento più sicuro. Io non esito a riconoscere ed affermare l'urgenza del rinnovamento del nostro Codice processuale, che è nei voti dei giuristi e risponde anche a quello del paese, e sarebbe un grave danno, per le ragioni esposte in questa discussione, il ritardarne la risoluzione. *(Benissimo)*.

La legge del 19 dicembre scorso, che si va gradatamente attuando nelle varie sue parti, evidentemente non risolve tutte le questioni riguardanti l'ordine giudiziario. Ha ragione il relatore della Commissione di finanza quando accenna ad altre successive riforme. Ciò io io stesso riconobbi nella discussione di quella legge; ma notai che non poteva esser posto in dubbio che essa costituiva un passo notevole verso una riforma completa. Provvedendo ad un miglioramento sensibile nelle condizioni economiche della maggior parte dei magistrati, che era divenuto assolutamente indispensabile ed urgente, essa pone le basi di altre proposte, che il Governo studia e presenterà a tempo opportuno all'esame del Parlamento. *(Benissimo)*.

L'on. senatore De Blasio ha accennato anche, con la competenza e con l'autorità che gli viene dall'alto ufficio che occupa degnamente, alle Corti di cassazione. L'art. 20 della legge offre al Governo il modo di provvedere. Infatti quell'articolo, autorizzando il Governo a destinare temporaneamente alle Corti di cassazione, in conformità dei bisogni del servizio, un maggior numero di consiglieri ed eventualmente di consiglieri di appello, ed applicarvi anche un presidente di sezione di Corte di cassazione, faciliterà l'esaurimento dei ricorsi arretrati, e assicurerà il regolare funzionamento di quelle alte magistrature. Onde la raccomandazione dell'on. De Blasio ha avuto già nella legge le provvidenze opportune.

L'on. De Blasio, al quale si è associato anche il senatore Garofalo, ha poi messo in rilievo l'accento contenuto nella relazione dell'onorevole Scialoja, che l'on. relatore ha ripetuto e confermato nel suo discorso odierno, sulla convenienza di provvedere al miglioramento economico dell'alta magistratura.

È argomento certamente grave, che è connesso all'ordinamento degli alti uffici dello Stato. Al concetto che ha ispirato le considerazioni che sono state fatte in proposito non può certamente mancare la mia adesione. Ma io non posso prendere impegno di presentare speciali proposte. A momento opportuno, la questione sarà opportunamente esaminata dal Governo e dal Parlamento; e nessuno certamente potrà contestare alla magistratura la considerazione dovuta per l'alta funzione che le è affidata.

Intanto coll'attuazione dell'ultima legge sull'ordinamento giudiziario si è già fatto un passo di non lieve importanza nel riordinamento e nel miglioramento economico della magistratura, e son lieto che anche oggi ha ciò riconosciuto l'on. senatore De Blasio. Per effetto delle norme segnate nella legge stessa, potrà in modo più razionale curarsi il reclutamento dei magistrati per gli uffici più elevati della gerarchia, onde ciascuno di essi offra per dottrina, per elevata capacità, per integrità indiscutibile le maggiori guarentigie. A ciò provvederà senza dubbio coll'autorità conferitagli dalla legge il Consiglio superiore, e l'opera del ministro sarà costantemente diretta e coordinata a questo scopo.

L'on. relatore ha accennato al sistema dei ruoli aperti, dal quale si attende utili risultati. Non mi rifiuto di esaminare questo argomento; ma credo che il metodo proposto, se può essere utile nei suoi effetti per l'interesse delle persone, non risponda egualmente a quello di assicurare la selezione necessaria per l'alta magistratura. Ma, ripeto, è argomento da studiare per valutarne tutti gli effetti probabili nell'interesse dei magistrati e della giustizia.

E non vado oltre su quanto riguarda la magistratura e l'attuazione della legge del 19 dicembre 1912, la quale ha il suo normale e graduale svolgimento coi provvedimenti adottati e con quelli che sono in corso. Mi preme, per non trattenere il Senato troppo lungamente, di occuparmi di altri importanti argomenti, che sono stati trattati con tanta competenza in questa discussione da tutti gli oratori che vi hanno partecipato, intorno alle riforme sollecitate su varie parti della nostra legislazione, e che toccano da vicino rilevanti interessi del paese.

Le raccomandazioni e le proposte fatte sono varie e molteplici, e meritano certamente tutta la considerazione del Governo; su alcune di esse studi e proposte sono state già preparate. Il Senato vorrà usarmi venia se non mi sono affrettato a presentarle al suo esame. Sarebbe mancato il tempo per esaminarle e discuterle colla larghezza che è necessaria.

Il Senato ha già approvato negli ultimi mesi alcuni importanti disegni di legge, portando al miglioramento di essi un altissimo contributo. Io ricorderò sempre, con viva gratitudine, la sapiente discussione che fece il Senato del nuovo Codice di procedura penale; e di essa fecero tesoro la Commissione reale e il ministro nella redazione definitiva del testo. È già preparato lo schema delle disposizioni colle quali si provvede all'attuazione del nuovo codice e alle disposizioni transitorie, per le quali col sorgere del nuovo anno il Codice di procedura penale potrà avere la sua attuazione.

Il Senato ha pure lungamente discusso e modificato il progetto di legge sul notariato, soddisfacendo un antico voto della classe notarile; e il regolamento per l'esecuzione della legge sarà sollecitamente compiuto. E non parlo di altre leggi anch'esse importanti, come quelle sull'ordinamento giudiziario e sulla cittadinanza.

Altri problemi però sono altrettanto urgenti e richiedono di essere avviati alla soluzione.

Il senatore De Blasio e l'onor. relatore hanno parlato della riforma del Codice di procedura civile. Come dissi già sono in corso di preparazione le norme per l'attuazione dell'art. 18 della legge 19 dicembre 1912 riguardante il giudice unico, che investono una parte notevole del Codice processuale pel coordinamento necessario col nuovo istituto. Questo coordinamento non sarà certamente una ragione per ritardare la riforma della procedura civile. A proposito della quale non posso, e me ne duole, consentire nelle opinioni espresse dal senatore De Blasio. Un codice processuale non può utilmente essere rinnovato con provvedimenti staccati e isolati. Ciò risponde in me ad un antico convincimento; e ne ho dato prova, quando, per lunghi anni, resistendo contro tutti i tentativi fatti, specie nell'altro ramo del Parlamento, per parziali riforme del Codice di procedura penale, ho sostenuto il concetto di una riforma organica e completa. Invero gli istituti processuali sono fra loro talmente connessi, che difficilmente può riuscire in pratica utile e conveniente, e senza pericoli nella loro applicazione, il sistema delle innovazioni parziali. Le disposizioni fondamentali devono necessariamente rispondere ad un concetto organico, e ad un indirizzo che nelle singole parti deve trovare la sua armonica applicazione. Semplicizzare le forme, abbreviare i termini, impedire le lungaggini, che sono caratteristica del nostro vecchio codice, è cosa oramai urgente, anche per porre la nostra legislazione a livello di quella di altri paesi che hanno potuto e saputo prima di noi raggiungere questi scopi; è per noi oramai un dovere al quale il nostro paese non può sottrarsi senza pregiudizio del suo nome e del suo prestigio.

A questa riforma, per la quale ho già raccolto elementi preziosi, rivolgerò pertanto tutte le mie cure per presentare le opportune proposte.

Si è anche parlato della riforma del nostro diritto privato generale e vi accennai nella sua relazione l'onor. senatore Scialoja.

Sono d'accordo con lui, che il metodo deve essere in questa parte diverso, perchè una riforma che investa tutta la complessa e varia materia non è possibile, e potrebbe condurre

al rinvio a tempo indeterminato dell'opera innovatrice.

L'attività legislativa degli altri paesi civili ha già fatto procedere innanzi la riforma del diritto privato. A noi incombe il dovere di non restare inoperosi. E in questa parte il metodo della revisione e riforma dei singoli istituti si presenta sotto vari aspetti utile e opportuna.

L'onor. relatore, come ministro e come senatore, ha già dimostrato di riconoscere l'efficacia di questo metodo con le proposte riguardanti la cittadinanza, la trascrizione, l'abolizione dell'autorizzazione maritale ed altre analoghe. Io fui lieto di cooperare perchè una delle sue proposte, quella sulla cittadinanza, divenisse legge dello Stato. E questo sistema adottato per vari istituti del nostro diritto privato, potrà valere a preparare quella del Codice, che sarà effetto del coordinamento delle singole leggi.

Il Codice del 1865 costituì, nel tempo in cui fu promulgato, un sensibile progresso; ora non risponde in molte sue parti alle necessità della vita sociale. Bisogna quindi fare opera perchè sia armonizzato coi bisogni nuovi e risponda ai progressi del diritto e alle nostre tradizioni.

L'onor. senatore De Blasio ha richiamato la mia attenzione anche sulla legge professionale per gli avvocati e procuratori.

Su questo argomento debbo ripetere al Senato le dichiarazioni, che feci già nell'altro ramo del Parlamento. È mio fermo proposito di presentare al più presto possibile un disegno di legge, che provveda alla revisione della legge professionale, la quale risponde imperfettamente al suo scopo. Lo stesso è a dire per la legge del 1901 sugli onorari e tariffe dei procuratori. Una Commissione speciale si occupa già di quest'argomento.

L'onor. relatore e il senatore De Blasio hanno anche parlato del Codice dei minorenni. Come è noto al Senato, questa delicata e importante materia fu affidata da uno dei miei predecessori ad una Commissione autorevolissima, la quale studiò con grande amore e sapienza il ponderoso problema, e presentò già il risultato dei suoi studi. Essa fu presieduta con alto intelletto e competenza dal senatore Oronzo Quarta, che ne ha riassunto le conclusioni in una relazione pregevolissima.

Colla più viva attenzione e colla maggiore

simpatia ho esaminato il progetto. Sono fermamente convinto della necessità pel nostro Paese di preparare la soluzione di questo importante problema, che ha carattere sociale evidentissimo. Il progetto è vasto e complesso e, naturalmente, la riforma deve essere considerata non solo dal suo aspetto giuridico e sociale, ma anche dal lato finanziario.

Ho conferito già coll'illustre relatore della Commissione, per studiare le proposte dirette a fare un esperimento del sistema proposto, e presentare al Parlamento opportune proposte.

Mi augurò che la nuova Legislatura potrà avviare ad una soluzione anche questa riforma, diretta ad assicurare ai minorenni quell'alta funzione di previdenza, di correzione e di tutela, che è dovere supremo di un paese civile.

L'onor. Scialoja ha accennato ad un suo disegno di legge, riguardante l'interpretazione autentica legislativa di alcune disposizioni dei nostri codici, e specialmente del Codice penale, diretta a risolvere dubbi e incertezze, che si sono verificate nell'applicazione di esse. È argomento degno di tutta la considerazione. Esso però può essere applicato solo in via eccezionale. Ad ogni modo, non mancherò di tenere presente il concetto, che ha ispirato la sua proposta.

L'onor. senatore Garofalo si è occupato più specialmente delle questioni riguardanti la delinquenza, e in particolar modo si è riferito ai delinquenti recidivi.

La criminalità non è fortunatamente in Italia in grande aumento, per lo meno non sono in aumento i reati più gravi e di maggiore importanza. Ciò non pertanto il numero dei recidivi non diminuisce e non diminuisce nemmeno il grave fenomeno dell'alcoolismo, che ha così notevoli riflessi colla delinquenza.

Io stesso, come guardasigilli nel Ministero presieduto dall'onorevole Pelloux, presentai un disegno di legge per la repressione dei reati di recidiva, proponendo temperamenti simili a quelli ai quali si è accennato in questa discussione.

Ho ricordato questo precedente personale per dimostrare che consento coll'onorevole senatore Garofalo sulle considerazioni che ha fatto in proposito. Come egli sa, vi è un progetto di legge del Presidente del Consiglio, che si riferisce appunto ai recidivi, ed io mi auguro

che il Senato e la Camera vorranno approvarlo.

Anche per l'alcoolismo vi è un disegno di legge innanzi alla Camera, che fu già discusso da questo ramo del Parlamento.

Sui due argomenti pertanto, intorno ai quali l'onor. Garofalo ha richiamato l'attenzione del ministro, non solamente sono d'accordo con lui, ma pei progetti, che sono innanzi al Parlamento, ho ragione di augurarmi che i suoi voti, che sono anche i miei, potranno essere soddisfatti.

Di altre riforme non meno importanti, riguardanti la materia commerciale e marittima, si è occupato con grandissima competenza e dottrina, e col calore che risponde a profonde convinzioni, l'onor. senatore Rolandi-Ricci.

Io riconosco che il Codice di commercio, nella parte riguardante il diritto marittimo, debba essere riformato in molte delle sue disposizioni, che non rispondono alla necessaria difesa delle industrie e degli interessi dei nostri concittadini. È perfettamente esatto quello che ha detto l'onorevole relatore che in attesa dei frutti delle conferenze internazionali, che verranno a creare in questa materia un diritto comune di tutte le nazioni marittime, che risponde a vere necessità giuridiche, economiche e politiche, converrà provvedere alle modificazioni che l'esperienza quotidiana dimostra indispensabili e urgenti.

Il secondo libro del Codice di commercio non può più continuare ad essere quale è, essendo in antinomia coi bisogni della vita marittima del nostro paese. Bisognerà quindi affrontare e risolvere la questione del regime delle avarie, degli abordaggi, dei trasporti ecc. onde sia convenientemente assicurata la tutela, che è dovuta agli interessi dei nostri concittadini.

Ed altre riforme occorrono sul regime fallimentare, materia estremamente difficile, ma che non deve essere certamente dimenticata. Non posso naturalmente prendere impegno di presentare con sollecitudine proposte complete in questi argomenti. Certo, tra le più urgenti questioni attinenti all'istituto del fallimento è quella riguardante le curatele, per la quale sono diuturni e giustificati i lamenti dei giuristi e degli uomini di affari, pel modo irregolare e imperfetto con cui funziona, per il metodo adoperato nella designazione dei curatori,

per gli effetti deplorabili che ne derivano. Spesso il rimedio è peggiore del male, e il danno degli onesti creditori non è evitato, se non è accresciuto. E ciò giustifica le osservazioni fatte, colla esperienza che gli è propria, dall'onor. Rolandi-Ricci, e quelle che sullo stesso argomento ha fatto l'onor. Astengo nel suo breve ed efficace discorso.

Quanto ai piccoli fallimenti, come è noto al Senato, vi è un disegno di legge innanzi alla Camera dei deputati diretto a riformare la vecchia legge riconosciuta da tutti imperfetta.

Riferendomi ad alcuni accenni fatti dall'onorevole relatore, debbo dichiarare, come ho anche fatto ad una Commissione di commercianti ed industriali, che conferi con me su questo argomento insieme al relatore del disegno di legge, che io non consento nella estensione della somma stabilita per i piccoli fallimenti, ritenendo già abbastanza larga quella delle lire cinquemila. Elevare questo limite, come si proponeva, fino a 10 mila lire, sarebbe un pericolo, e renderebbe più gravi gli inconvenienti che si sono giustamente deplorati. La legge, come ho detto, è innanzi alla Camera, ed io confido che, con opportuni emendamenti, essa potrà rispondere allo scopo che si propone, evitando i pericoli, ai quali ha dato luogo la vecchia legge, con pregiudizio di tanti legittimi interessi.

Quanto alla legge sulle società anonime, invocata con calda parola dai senatori De Blasio e Rolandi-Ricci e dal relatore della Commissione di finanze, debbo confermare quanto ha detto l'on. Scialoja intorno agli studi fatti già sull'argomento e sui progetti che sono stati preparati.

Ho richiamato tutti questi studi e questi progetti, e l'ultimo di essi, con alcuni emendamenti, risponde allo scopo, perchè tiene conto dei voti anche recentemente fatti da giuristi e industriali, nell'intento che la nuova legge provveda al bisogno, evitando che questo strumento potente di lavoro e di credito subisca le influenze perniciose e perturbatrici, che ne pregiudicano il regolare funzionamento, con danno dei creditori e del decoro stesso del Paese.

Di fronte al notevole incremento della vita industriale e commerciale, la legge deve con cura previdente tener conto di queste necessità

e soddisfarle. Spetterà alla nuova Legislatura questo importante argomento, non essendo possibile affrontarlo ora. Del resto ogni periodo della vita parlamentare deve avere la sua parte di lavoro e di operosità; e la nuova avrà il compito di attuare le riforme che sono reclamate nel campo economico e sociale, fra esse quelle sulla legislazione commerciale, nella quale è tanta parte della vita del Paese.

L'onorevole senatore Rolandi-Ricci ha accennato ad altri due argomenti; il primo dei quali si riferisce alla opportunità cioè che l'esame di pendenze che richiedono una specifica competenza sia affidata a magistrati specialmente idonei. Il suo desiderio è certamente legittimo.

Ciò non è facile nei primi gradi della magistratura; ma certamente per le Corti può questa competenza essere assicurata dalla selezione che spetta al Governo e dall'opera illuminata dei capi; ed io non dubito che questi avranno sempre cura di preoccuparsi dell'importanza, che ha la designazione di relatori, specialmente competenti in determinati rami del diritto e della legislazione.

DE BLASIO. Questo si fa già.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. So bene che già si fa, ma è bene ricordare l'importanza che ha la illuminata designazione dei relatori nella risoluzione di questioni importanti per la specialità degli argomenti ai quali si riferiscono. All'onorevole De Blasio, che mostra colla sua interruzione di dubitare dell'utilità della raccomandazione che è stata fatta, dirò che, se a ciò si provvede già nelle Corti di cassazione, talvolta non è ricordato convenientemente in altre magistrature superiori; onde il rilievo che è stato fatto non cessa di essere opportuno.

L'altro argomento, segnalato dall'onorevole Rolandi-Ricci, si riferisce all'ordine del giorno, che egli ha presentato, e al quale altri onorevoli senatori si sono associati. Esso tocca una questione, sotto ogni rapporto importantissima, la necessità cioè che la forza esecutiva delle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere sia solo consentita in Italia, quando sia fatto eguale trattamento alle sentenze delle autorità giudiziarie italiane nello stato estero, ove furono pronunziate le sentenze, delle quali è chiesta la esecutorietà in Italia. Concordo con l'onor. senatore Rolandi-Ricci nelle considera-

zioni che hanno ispirato la sua proposta, e sulla necessità di provvedere nel senso che egli ha accennato. Anche recentemente si è verificato l'inconveniente di sentenze di tribunali stranieri con le quali cittadini italiani sono stati condannati in contumacia, e quelle sentenze hanno avuto la loro esecutorietà, mentre ciò non avviene nell'interesse degli italiani per le sentenze contro gli stranieri. Concedendo agli stranieri il godimento dei diritti civili, a parità di condizioni coi cittadini del regno, l'Italia col suo Codice civile segnò un grande progresso, rendendo omaggio ad un'alta idealità; ma i casi dolorosi che si verificano frequentemente all'estero a danno degli italiani richiedono la necessaria difesa e tutela. Onde io credo coll'onorevole Rolandi-Ricci che convenga affermare il concetto della reciprocità nella esecuzione delle sentenze dei tribunali stranieri perchè sia evitata una diversità di trattamento a danno degli italiani. Nè ciò è in contraddizione coi principi sanciti nel Codice del 1865. Accogliendo pertanto il concetto contenuto nell'ordine del giorno, prego l'onor. senatore Rolandi-Ricci di mutarlo in una raccomandazione o di proporre uno speciale disegno di legge.

L'on. Astengo ha fatto un'osservazione speciale a proposito della legge notarile. Io debbo dichiarargli che se alcune piazze notarili sono state provvedute ciò è avvenuto in seguito a concorsi che erano stati banditi prima della promulgazione della legge; e, se anche dei trasferimenti sono stati disposti, ciò si è fatto dopo che il Ministero ha potuto constatare in modo assoluto la esclusione del più lontano dubbio di mercimonio. Ad ogni modo, debbo dichiarargli che ho già dato opportune istruzioni agli uffici competenti nel senso dall'on. senatore accennato.

Ed ora debbo intrattenermi del Fondo per il culto, del quale anche nella discussione di questo bilancio si è occupato colla nota sua competenza l'on. senatore De Cesare, rinnovando l'invito al Governo di provvedere senza ritardo ai bisogni di questa importante amministrazione. Anche il senatore De Blasio segnalò lo stesso argomento alla considerazione del Governo.

L'on. De Cesare ha ricordato le dichiarazioni, che io ebbi l'onore di fare in altre occasioni, riferendomi agli studi che erano stati

affidati ad una Commissione autorevole di alti funzionari dei Ministeri della giustizia e del tesoro, onde accertare la condizione finanziaria del Fondo per il culto e suggerire gli opportuni provvedimenti.

La Commissione, alla quale va data ogni lode per lo studio diligente e coscienzioso che ha fatto del ponderoso problema, ha esaurito il suo compito e ha presentato la sua relazione che è stata già sottoposta allo studio dei due Ministeri.

Per secondare la richiesta dell'on. De Cesare, farò un accenno sommario delle conclusioni della Commissione. Essa portò il suo esame su tutte le questioni riguardanti la gestione del Fondo per il culto dal 1866 al 1909-910, vale a dire su 45 esercizi, riconoscendo e dimostrando la regolarità di quella gestione. Ha inoltre esaminato tutte le disposizioni di legge, che, diminuendo le entrate e aumentando gli oneri, hanno sconvolto il principio fondamentale della legge 7 luglio 1866, che stabiliva di subordinare i fini dell'istituto ai mezzi disponibili, dimostrando con esame analitico che se nuove disposizioni non fossero intervenute ad alterare il principio fondamentale, non solo sarebbero state raggiunte tutte le finalità volute dal legislatore, ma vi sarebbe stato anche un cospicuo avanzo, al quale, ove lo Stato avesse rinunciato in tutto o in parte alla cointeresenza dei tre quarti sul patrimonio regolare, si sarebbero potute aumentare anche le congrue ai parroci fino a lire 1000 ed esonerare i comuni dai pesi di culto che ancor gravano i loro bilanci.

Tra le disposizioni d'ordine legislativo, che hanno più recentemente influito sulle attuali condizioni economiche del Fondo per il culto, sono da annoverarsi, in principal modo, la conversione della rendita pubblica, che ha prodotto una diminuzione annua di entrata di oltre lire 2,500,000 e l'aumento delle congrue parrocchiali, che ha elevato di oltre sei milioni il relativo onere annuo. A questi due fatti è da attribuire l'annua diminuzione di oltre otto milioni e mezzo. Il sorgere e l'accrescere dei disavanzi, prodotti più specialmente dalle accennate cause, nonchè da molte altre più remote o di minore entità, ha condotto alla necessità di sopperire ai disavanzi stessi mediante distrazione di capitale da reimpiego; e il pa-

trimonio, in tal guisa diminuito e da doversi ricostituire, per tacitare i diritti patrimoniali che vi sono annessi, era asceso al 30 giugno 1912 a più di lire 44,500,000 oltre le somme pagate in anticipazioni dallo Stato, e che la Commissione ha riconosciuto doversi reintegrare per altri motivi; in complesso, ben 91 milioni di patrimonio, la cui mancata fruttificazione, di oltre tre milioni all'anno, concorre a rendere ancora più sensibile la gravità della situazione, tanto che, per far fronte al disavanzo del bilancio, il Fondo per il culto ha dovuto anche contrarre un debito di circa 12 milioni verso il Tesoro per anticipazioni di Cassa da questo fatte, ciò che eleva il complessivo debito finanziario dell'Amministrazione all'ingente ammontare di lire 103,000,000.

La Commissione, fatta questa constatazione, ha esaminato la posizione del Fondo per il culto nei rapporti collo Stato, sia sotto il punto di vista giuridico, sia nei riguardi politici, ed ha considerato che devesi attribuire all'azione delle leggi l'attuale sua difficile condizione e quindi la necessità di speciali provvedimenti legislativi per risolvere la complessa questione dell'assetto finanziario di quell'Amministrazione.

Dopo ciò, con la scorta dei bilanci degli ultimi esercizi, durante i quali si sono verificate più sentitamente le cause di disavanzo, la Commissione ha determinato in lire 3,300,000 il *deficit* annuo del bilancio, che, aggiungendo il contributo di un milione posto a carico del tesoro dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903 sulla conversione della rendita 4.50 in 3.50 per cento, si eleva a lire 4,300,000. Vero è che nel bilancio ora in esame il *deficit* apparisce limitato a lire 2,569,005, ma questo devesi attribuire all'esistenza di molti residui attivi di molto dubbia esazione, che l'Amministrazione del Fondo per il culto ha considerato come attività finanziarie e perciò come materiale del bilancio stesso, mentre la Commissione ha basato i suoi studi e le sue proposte sul gettito reale delle entrate e sulla effettiva erogazione delle spese e degli oneri.

E qui giova avvertire, ad ogni buon fine, che l'annuo disavanzo accertato dalla Commissione è già aumentato, come risulta dal conto consuntivo dell'esercizio 1911-12; onde deve riconoscersi l'urgenza di speciali misure per

correggere il disavanzo sempre crescente, e che in breve periodo di anni condurrebbe evidentemente a gravi conseguenze compromettendo la vita dell'Istituto, con irrimediabile danno e pregiudizio di tutti gli interessi e diritti che sono collegati alla fruttificazione e alla finale destinazione del patrimonio.

Per sopperire al *deficit* accertato la Commissione ha fatto alcune proposte, intorno alle quali è già iniziato lo studio fra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro; studio indispensabile, perchè alcune di queste proposte non possono agevolmente essere accettate, come l'esonero del Fondo per il culto da un complesso di tasse e d'imposte e la sospensione dell'acconto ai comuni di terraferma e Sardegna, che viene loro corrisposto per la legge 4 giugno 1899.

DE CESARE. E questo per effetto di una legge che noi tutti abbiamo approvato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Contro queste proposte, specialmente contro la seconda, sorgono naturalmente gravi difficoltà di vario genere, delle quali il Senato intende tutta la gravità. Ma è evidente che se queste proposte non saranno accolte, dovranno essere sostituite da altre, dirette a trovare i mezzi necessari per colmare il *deficit*, visto che la Commissione, coll'accurato esame fatto, ha riconosciuto la impossibilità di sopperire, sia pure parzialmente, alla deficienza colle risorse che può offrire l'Amministrazione, avendo essa già ristretto lo stanziamento dei capitali di spesa a ciò che è assolutamente indispensabile e dopo anche valutata la insufficienza dell'ulteriore diminuzione che ancora può offrire il debito vitalizio delle pensioni monastiche e di altri assegni.

Ora, io debbo dichiarare che tra i Ministeri interessati ferve il lavoro per lo studio dell'importante argomento, al quale col mio eminente collega il ministro del tesoro attendiamo col più vivo interessamento, riconoscendo la necessità che la grave questione sia risolta in modo che il Fondo per il culto possa essere posto in grado di rispondere alle sue finalità, trattandosi di alto interesse dello Stato. (*Bene! Bravo! Approvazioni!*).

A proposito del Fondo per il culto, alcuni senatori si sono occupati del personale che vi è addetto invocando la sua equiparazione a quello

del Ministero di grazia e giustizia e il miglioramento delle condizioni economiche e di carriera. Su questo argomento volgerò con animo benevolo la mia attenzione; e anche su di esso prenderò gli accordi che saranno possibili col mio collega ministro del tesoro.

L'on. De Cesare ha toccato altri argomenti di alto interesse politico, e ha ricordato l'impegno assunto dallo Stato con l'art. 18 della legge delle guarentigie per riordinamento del patrimonio ecclesiastico. L'argomento è di una difficoltà estrema; perchè si tratta di un grande patrimonio del quale non è ancora nota tutta la entità; perchè deve essere accompagnato da una riforma sostanziale delle varie amministrazioni in atto esistenti; pei notevoli e delicati riflessi che ha nei rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Il lungo ritardo è conseguenza delle difficoltà esistenti per una soluzione che risponda in modo soddisfacente a tutte le esigenze.

Io non posso prendere impegno di presentare sollecitamente proposte concrete per risolvere la grossa questione. Sarei certamente lieto di poter legare il mio nome ad una riforma di tanta mole, che ha affaticato uomini insigni. Mi basta di considerarlo come un obiettivo al quale deve essere costantemente rivolta l'attenzione e l'opera del Governo e del Ministero di grazia e giustizia in particolare, preparando intanto tutti gli elementi per una soluzione che risponda ai fini che si propone la legge. Con questo intendimento è stata disposta la censuazione del patrimonio ecclesiastico, onde metterci in grado di assicurarne la reale consistenza, mancando, per alcune regioni specialmente, notizie precise e sicure. Quando tutti gli elementi saranno raccolti, il Parlamento sarà, con piena conoscenza di causa, in grado di risolvere una questione che ha così grande importanza pel nostro Paese.

DE CESARE. Le ho augurato che possa farlo lei.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sulla politica ecclesiastica, non ho bisogno di fare nuove dichiarazioni. Ho avuto già l'onore di esprimere, in varie occasioni, il pensiero mio e del Gabinetto. Fedele ai principii di libertà che sono la base della nostra esistenza nazionale, il Governo regola la sua azione in questa delicata materia in armonia ad essi, curando nel tempo istesso il

rispetto delle leggi e la tutela dei diritti della potestà civile contro qualsiasi invadenza o sopraffazione, rimanendo nel campo che allo Stato è assegnato. Questo indirizzo, del resto, risponde alle tradizioni della scuola politica liberale italiana, alla missione di ordine, di civiltà e di libertà, che è condizione di vita pel nostro paese, e provvede nel tempo stesso alla difesa delle supreme ragioni dello Stato. (*Bene*).

A tale norma fondamentale il Ministero ha ispirato tutti i suoi atti, con equanimità e con fermezza; e sarà la mia guida sicura finchè avrò l'onore di rimanere nell'ufficio che mi è affidato.

In questo, come in ogni altro campo dell'azione riservata al Ministero di grazia e giustizia, io confido nell'alto ausilio dell'autorità del Senato; e, nel rendergli grazie della costante sua benevolenza, ne trarrò argomento per intendere con lena sempre maggiore ai doveri, che mi incombono a servizio dei pubblici interessi e specialmente della giustizia e della libertà, dalle quali dipendono la vita e la prosperità del nostro paese. (*Approvazioni vivissime - Applausi - Congratulazioni*).

DE BLASIO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Mi preme di chiarire un equivoco. Io non ho inteso di interrompere, e molto meno di contraddire l'onor. Guardasigilli, ma soltanto di confermare i suoi detti. Egli aveva espresso il voto che i capi di Corte adempissero al loro dovere e distribuissero le cause ai consiglieri, tenendo conto della speciale loro competenza nelle materie da esaminare; ed io non interrompendo, aggiunsi: così si fa dai capi di Corte, confermando, da un lato, l'asserzione del Guardasigilli, e dall'altro dando assicurazioni agli onorevoli Rolandi-Ricci e Scialoja, che ciò che desiderano si faceva già da un pezzo.

Sono stato sfortunato; l'onor. De Cesare ha interrotto due volte ed il ministro gli ha sorriso (*si ride*), io non ho interrotto, ho soltanto aperta una parentesi, ed il ministro se n'è dispiaciuto...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sorrido ora e la ringrazio.

DE BLASIO... Se avessi contraddetto sarei stato ingrato, poichè ella, onor. ministro, nel suo brillante discorso è stato assai cortese e benevolo con me; avrei commesso una grande sconvenienza...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ella non ne è capace; le sorrido ora e lungamente.

DE BLASIO... Ne la ringrazio di cuore.

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro se accetta l'ordine del giorno presentato dal senatore Rolandi-Ricci?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Come dichiarai già, consento pienamente nel concetto contenuto nell'ordine del giorno proposto dal senatore Rolandi-Ricci; ma credo convenga risolvere la questione con uno speciale disegno di legge. Non posso, per considerazioni speciali, prendere impegno di presentare, per iniziativa del Governo, questo disegno di legge. Però, se esso sarà presentato dal senatore Rolandi-Ricci, sarò ben lieto di aderirvi.

Prego pertanto l'onorevole senatore di non insistere nel suo ordine del giorno.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Ritiro il mio ordine del giorno e mi riservo di presentare un disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvieremo a domani l'esame dei capitoli.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento: -

Maggiori assegnazioni sul capitolo n. 62 « pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13;

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 44,185.20 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13;

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 3721.37 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 838.72 sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefizi vacanti di Bologna, Firenze, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario 1911-12;

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1912-13 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 21 marzo al 21 aprile 1913.

A nome del ministro delle finanze, presento il disegno di legge: « Costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma ».

A nome del ministro della pubblica istruzione, presento i disegni di legge:

Attribuzione agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano della spesa portata dal Regio decreto 9 giugno 1910, n. 819 che crea due nuovi posti di professore ordinario negli istituti stessi;

Esonero dalle tasse scolastiche per gli anni scolastici 1912, 1913, 1914, 1915, degli studenti rimasti orfani o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Domani alle ore 15 riunione degli Uffici.

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 949 - *seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-1914 (N. 996);

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze (N. 993);

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza (N. 994);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 999);

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia (N. 1011);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva modifiche alla convenzione colla Società nazionale dei servizi mirittimi (N. 1026);

Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia e nell'Egeo, nonché l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia (N. 1028);

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246; col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (N. 1024);

Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova (N. 1029);

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1913

Disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 690, riguardanti l'arma dei carabinieri Reali (N. 1013);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 951);

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento nella marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 30 maggio 1913 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.